



COMUNE DI BARZIO
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 Registro Deliberazioni del 12-01-2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE PER FATTI CONNESSI AL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventisei addì dodici del mese di gennaio alle ore 10:00, nella Sala Giunta si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Ferrari Andrea	Sindaco	Presente
Arrigoni Marocco Francesca	Vice Sindaco	Presente
Canepari Cesare Mario	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Verdona Dott.ssa Manuela.

Il Signor Ferrari Andrea, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI PENDENZA DI UN PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI AMMINISTRATORE COMUNALE PER FATTI CONNESSI AL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con nota del 18/12/2025 acquisita al protocollo n. 13790 l'Amministratore Comunale, ████████ ha comunicato l'instaurazione a proprio carico di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Lecco (rubricato al n. ████████ R.G.N.R.) per fatti commessi e correlati alle funzioni di amministratore ricoperte nel corso del mandato 2019/2024;
- nella suddetta nota viene richiesto il riconoscimento del patrocinio legale nei termini previsti dall'art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000 in relazione alle spese di difesa che sosterrà nel procedimento penale suddetto, in quanto connesso a fatti compiuti nell'esercizio delle funzioni istituzionali di Sindaco, comunicando altresì il nominativo del legale di fiducia incaricato;

VISTO l'art. 7 bis del D.L. del 19/06/2015 n. 78, inserito dalla legge di conversione del 06 agosto 2015 n. 125, in vigore dal 15 agosto 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del Tuel D.lgs n. 267/2000, così disponendo: "5. *Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:*

- a) *assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;*
- b) *presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;*
- c) *assenza di dolo o colpa grave";*

PRESO ATTO:

- che tale disposizione, in linea con l'orientamento giurisprudenziale già consolidato, ha espressamente riconosciuto la possibilità per l'Ente locale di rimborsare le spese legali sostenute da sindaci, assessori e consiglieri per cause legali connesse all'esercizio del loro mandato;
- che, in virtù della previsione normativa sopra citata, il Comune di Barzio è munito di polizza assicurativa di tutela legale a copertura delle spese per l'assistenza e la difesa, tra gli altri, nei procedimenti facenti capo alla giurisdizione del giudice penale aperti a carico degli Amministratori e dei dipendenti per fatti connessi all'espletamento delle funzioni esercitate per conto dell'Ente;

RICORDATO che:

- la norma, per essere applicata, richiede l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore. In base all'orientamento della magistratura antecedente alla novella recata dalla legge n. 125/2015 (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; Tar Lombardia, sezione II, 14.01.93 n. 14; Tar Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94 n. 20; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2242/2000) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, valutazione che non può essere effettuata in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.

- per quanto attiene al nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente si richiede che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali;
- quanto, inoltre, al quantum del rimborso le spese di difesa esposte dal legale incaricato dovranno essere ricomprese nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

VERIFICATO che nel provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Lecco e notificato all'Amministratore risulta che il capo di imputazione è riferito ad attività posta in essere in qualità di amministratore del Comune di Barzio, nel corso del mandato 2019/2024;

RITENUTO di prendere atto della Nota ricevuta e relativi contenuti in merito all'apertura del procedimento penale e nomina del Legale di fiducia da parte dell'Amministratore, nonché di effettuare le necessarie comunicazioni alla Compagnia Assicurativa rimandando, sulla base di quanto previsto dall'art. 86 comma 5 del Tuel, le determinazioni in ordine alla sussistenza effettiva del diritto al rimborso alla conclusione del procedimento alle condizioni sopra dette, con ciò richiedendosi all'Amministratore di procedere a successivo aggiornamento all'Ente dello stato del procedimento penale;

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica – Sociale – Cultura – Sport - Turismo in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa

DI PRENDERE ATTO della comunicazione pervenuta da un amministratore comunale in relazione all'avvio di un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Lecco (rubricato al n. ████████ R.G.N.R.) i cui capi di imputazione risultano connessi a fatti avvenuti per causa e nell'esercizio delle funzioni di amministratore del Comune di Barzio, nel corso del mandato 2019/2024, e della richiesta formulata ai sensi dell'art. 86, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 78/2015 conv. L. 125/2015 tesa ad ottenere il rimborso delle spese legali che saranno sostenute per la difesa;

DI PRECISARE che le determinazioni in ordine alla sussistenza del diritto al rimborso, anche ai fini della richiesta di attivazione della tutela assicurativa legale, è rimandata e subordinata alla conclusione definitiva del procedimento con provvedimento di archiviazione o sentenza di assoluzione passata in giudicato che accerti l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave e dalle cui motivazioni emerga assenza di conflitto di interessi con l'Ente amministrato e presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giudicati.

DI COMUNICARE il presente atto:

- alla Compagnia Assicurativa, a mezzo del Broker MAG CREDIT RISK SRL, ai fini dell'apertura del sinistro e conseguenti adempimenti atti a consentire, in futuro, l'attivazione del rimborso ove spettante;
- all'Amministratore Comunale interessato.

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa – Demografica – Sociale – Cultura – Sport - Turismo e al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per competenza, tutti gli atti

conseguenti a tale deliberazione;

DI COMUNICARE in elenco gli estremi del presente atto ai capigruppo consiliari;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ferrari Andrea

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO
Verdone Dott.ssa Manuela

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-01-2026

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 12-01-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Verdone Dott.ssa Manuela

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*